

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

con istanza cautelare ex art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010

~~*

Nell'interesse della Società **SPEIKBODEN S.P.A.** (C.F. 00142390210) con sede CAMPO TURES (BZ), alla Via COSTA DI TURES n. 7 (CAP 39032), in persona del rappresentante legale *pro tempore* Sig. FRANZ WIESER (C.F. WSRFNZ60D30B570Q), rappresentata e difesa nell'ambito del presente giudizio dall'Avv. Francesco Benedetto (C.F. BNDFNC78R05H224M) del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato insieme allo stesso in Roma, Via Ortigara n.3, 0195, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente Ricorso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di PEC benedetto@pec.it ove si elegge domicilio digitale come dai registri di giustizia REGINDE; - *Ricorrente*

contro

il **Ministero del Turismo** (c.f. 96480590585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma (RM), alla Via dei Portoghesi, n. 12 (C.A.P. 00186); - *Resistente*

e nei confronti di

- **PAGANELLA SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** (C.F. 02265570222) in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Andalo (TN), alla Via Rindole, n. 3 (C.A.P. 38010), PEC paganellaservizi@pec.postapat.info
- **MOTTOLINO S.P.A.** (C.F. 00585220148) in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Livigno (SO), alla Via Bondi, n. 473/A (C.A.P. 23041), PEC mottolino@pec.it;

- **TOFANA S.R.L.** (C.F. 01089670259) in persona del rappresentante legale *p.t.*, con sede in Cortina D'Ampezzo (BL), alla Via dello Stadio, n. 12 (CAP 32043), PEC tofana@pec.it

- *Controinteressati*

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010**

1. del decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del **20.11.2025** con cui è stata pubblicata la prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi **[doc. 1_a e 1_b, all.ti in atti]**;
2. del decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del **27.11.2025** che approva la graduatoria finale e decreta la concessione dei contributi ai soggetti individuati nella stessa e riportati nell'Allegato 1 **[doc. 2, all.to in atti]**;
3. se e in quanto necessario dei verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società SPEIKBODEN S.P.A., non conosciuti dalla ricorrente

nonché

di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

Al fine di consentire a Codesto Ecc.mo Tar l'individuazione dei profili problematici che contraddistinguono il contenzioso e, più nel dettaglio,

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati con l'odierno Ricorso, di seguito si riporta l'indice della trattazione.

INDICE DELLA TRATTAZIONE

	RUBRICA	PAGINA
	Fatto	4 – 12
	Diritto	12 – 28
	Motivi in diritto del ricorso	
I – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell'art. 13 dell'Avviso (lex specialis del procedimento), del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione</i>	12 – 20
II – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dell'irragionevolezza</i>	20 – 24
III – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della norma specifica sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 5 dell'avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990</i>	24 – 27
IV – Motivo ricorso	<i>Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte ex aequo, del principio della trasparenza e del buon andamento</i>	27 – 28
Istanza cautelare	<i>Istanza cautelare ex art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010</i>	28 – 30

	RUBRICA	PAGINA
Istanza per pubblici proclami	<i>Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010</i>	30 – 32

FATTO

Con **AVVISO PUBBLICO** prot. n. 0015791/24 del **03.06.2024**, il Ministero del Turismo ha indetto una “procedura valutativa a graduatoria” per la concessione di aiuti per la *“promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l’anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”* nel contesto del “Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale” istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rifinanziato con la legge 30 dicembre 2023 numero 213, **prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028** (nel seguito anche semplicemente “Avviso”) [doc. 3, all.to in atti].

Più nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso:

- “1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028.*
- 2. Una quota del 60% della dotazione finanziaria è destinata ai progetti localizzati nell’area montana delle alpi e il 40% nell’area montana degli appennini. In caso di non completo utilizzo delle risorse finanziarie afferenti su una delle due quote, le stesse sono destinate al finanziamento della graduatoria finale del presente avviso.*
- 3. Una riserva della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad euro 1.500.000, è destinata al finanziamento per lo sviluppo di progetti di snow-farming*

di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d), per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Una riserva pari al 15% dell'importo totale è riservata alle aziende con le caratteristiche di Microimpresa o Piccola Impresa ai sensi della direttiva UE 2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17.10.2023 e successive modifiche".

Sul punto della dote finanziaria è subito il caso di rilevare che l'Amministrazione con l'Avviso pubblico aveva dichiarato che le risorse disponibili per il quinquennio 2024 – 2028 sarebbero state complessivamente pari ad Euro 229.512.474,24,; successivamente, tuttavia, con il Decreto di approvazione della graduatoria ha stabilito di finanziare i progetti presentati sino all'importo di Euro 161.763.674,24.

L'Avviso prevede che l'iter di valutazione delle proposte progettuali per l'accesso al "Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale" si articoli in diverse fasi sequenziali, che vanno dalla "verifica formale" delle domande alla "valutazione di merito", fino alla formazione della "graduatoria finale". Il procedimento amministrativo di cui all'Avviso è configurato come una "procedura valutativa a graduatoria". Il che significa che i progetti vengono finanziati in base al punteggio ottenuto, **fino all'esaurimento delle risorse disponibili come indicate nell'avviso** (id est, Euro 229.512.474,24).

Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso la prima fase del processo è una verifica di ammissibilità formale condotta dal Ministero del Turismo. Questa fase precede la valutazione di merito e ha lo scopo di accertare che le domande presentate rispettino tutti i requisiti formali previsti dall'Avviso. Ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, successivamente alla verifica dell'ammissibilità

delle domande c'è la valutazione delle proposte progettuali che hanno superato positivamente la verifica di ammissibilità.

La Commissione nominata, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso, attribuisce a ciascuna proposta un punteggio da 0 a 100. Per essere considerate ammissibili al finanziamento, le proposte devono raggiungere un **punteggio minimo di sufficienza pari a 45/100**.

Il punteggio è calcolato sulla base di due criteri principali:

a) 1. CRITERIO A: Sostenibilità economico-finanziaria (Punteggio massimo: 50 punti);

b) 2. CRITERIO B: Cantierabilità (Punteggio massimo: 40 punti)

Inoltre l'Avviso prevede che la Commissione assegna un massimo di 10 punti aggiuntivi in costanza di determinati criteri premiali e, in particolare:

- i. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica;
- ii. ricorso a metodi che aumentino la sicurezza degli impianti;
- iii. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per l'iniziativa turistica;
- iv. capacità dell'iniziativa ad incentivare l'utilizzo degli impianti tutto l'anno;
- v. impatto positivo sul turismo della località montana

Il medesimo Avviso dispone che, al termine della valutazione, la Commissione predisponga la graduatoria di merito delle domande ammissibili a finanziamento (quelle con punteggio $\geq 45/100$) e di quelle non ammissibili. I progetti vengono finanziati in ordine decrescente di punteggio fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nel rispetto delle riserve previste dall'articolo 5 del medesimo Avviso.

La Società SPEIKBODEN S.P.A. (nel seguito anche semplicemente "*SPEIKBODEN*" o "*ricorrente*"), ha partecipato alla procedura presentando,

in data **18 ottobre 2024**, con la domanda n. 49406, proponendo un progetto che coinvolge interventi di “*realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e riconversione degli impianti di risalita a fune*” da realizzarsi principalmente sull’impianto di risalita Speikboden, una cabinovia ad ammorsamento automatico a otto posti, nel comprensorio sciistico Speikboden, che si trova in Alto Adige, nella località di Campo Tures, in provincia di Bolzano.

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, dunque, il progetto proposto da parte ricorrente deve essere considerato nella riserva del 60% della dotazione finanziaria che è destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi di cui all’articolo 5 dell’Avviso punto 2 **[doc. 3, all.to in atti]**.

Il progetto dell’odierna ricorrente, nel dettaglio, prevede diversi interventi finalizzati a modernizzare ed efficientare il comprensorio sciistico per il tramite: (i) dell’inserimento di una stazione intermedia, sita sulla stessa area dove insisteva una stazione intermedia nel passato; (ii) sostituzione del tratto di impianto esistente (tra stazione intermedia e stazione a monte) ad ammorsamento automatico con cabine ad otto posti, con una nuova cabinovia ad ammorsamento automatico, a moto unidirezionale continuo, con cabine a dieci posti e portasci esterni; (iii) dell’ammodernamento stazione a monte esistente.

In data 18.11.2025 l’Amministrazione ha effettuato il sorteggio finalizzato a determinare l’ordine delle valutazioni formulate in *ex aequo* presenti nell’elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice. A tal riguardo si rileva che **l’indicato *modus operandi* non era stato in alcun modo preventivamente indicato al mercato tramite la *lex specialis* della procedura, la quale, invece, si limitava di individuare il punteggio minimo affinché le proposte fossero oggetto di incentivazione.**

A valle delle operazioni effettuate in data 18.11.2025, con provvedimento Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 è stata pubblicata una prima graduatoria nell'ambito della quale, l'odierna parte istante, risulta qualificata al 51mo posto con un punteggio attribuito pari a 60 (quindi ben superiore ai 45 punti necessari per essere ammessi a finanziamento) **[cfr. doc. 1_b, p. 4, all.to in atti]**.

Con decreto di approvazione del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769, l'Amministrazione ha pubblicato la graduatoria finale, alla luce della quale, nonostante la domanda della SPEIKBODEN sia risultata tra quelle ammissibili, la stessa non rientra tra quelle finanziabili in considerazione del punteggio attribuito alla stessa (60 punti) e della posizione assunta in graduatoria (posizione 51) **[cfr. doc. 2, all.to in atti]**;

Tuttavia, sulla base dei criteri di valutazione pubblicati (v. art. 13 dell'Avviso pubblico n. 15791 del 3 giugno 2024), il punteggio atteso, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda, sarebbe dovuto risultare significativamente superiore, con evidente collocamento in graduatorie della odierna Ricorrente ben diverso. In questo senso si segnala, infatti, che da un semplice confronto tecnico tra la griglia di valutazione e il possesso dei criteri di valutazione richiesto ai partecipanti emerge che:

- a.** dall'odierna parte ricorrente è stata prodotta delibera di finanziamento bancario – Sparkasse – Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A., finanziamento a medio lungo termine fino ad un importo massimo di € 13.000.000 su un investimento complessivo pari ad € 19.262.000 (criterio A1 – 20 punti) **[doc. 5, all.to in atti]**;
- b.** il DSCR è uguale o superiore a 1 - in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,1 (criterio A2 – 30 punti), come documentato dalla tabella 8 a pag. 10 dell'Asseverazione della stima dei costi del 17.10.2024 **[doc. 6,**

all.to in atti]. Di seguito si riporta immagine attestante la suddetta tabella.

Tabella 8: Rapporto di copertura del servizio del debito - DSCR

<i>Dati in k€</i>	Act. 23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36
Ricavi operativi (A)	10.800	10.719	11.276	11.785	12.235	12.703	13.102	13.514	13.940	14.381	14.836	15.307	15.795
Costi operativi (B)	6.995	6.682	6.700	6.714	6.910	7.017	7.240	7.424	7.666	7.970	8.288	8.620	8.967
EBITDA (C=A-B)	3.805	4.037	4.576	5.071	5.325	5.687	5.862	6.090	6.274	6.411	6.549	6.688	6.828
Tasse (D)	201	237	317	203	271	354	392	439	473	500	527	554	579
Flussi di cassa operativi (E)	3.805	4.037	4.576	5.071	5.325	5.687	5.862	6.090	6.274	6.411	6.549	6.688	6.828
Flusso finanziario a servizio del debito (F)	3.170	3.497	3.995	4.053	3.566	3.185	3.164	2.466	2.006	1.984	1.963	1.696	1.586
di cui non connesso all'investimento	3.170	3.497	3.894	3.415	2.696	2.315	2.294	1.596	1.136	1.114	1.093	826	716
di cui connesso all'investimento	-	-	101	637	870	870	870	870	870	870	870	870	870
DSCR (G=E/F)	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7	1,7	2,3	2,9	3,0	3,1	3,6	4,3

[cfr. pag. 10, doc. 6, all.to in atti];

- c. dall'odierna parte ricorrente è stata presentata la documentazione necessaria ai fini della definizione di "progetto esecutivo" - depositata presso il Comune di Campo Tures in data 08/10/2024 (criterio B1 – 30 punti) [doc. 7, all.to in atti].

In ragione di quanto sopra, quindi, il punteggio atteso avrebbe dovuto essere almeno pari a circa 80 punti, oltre alle eventuali premialità (8 punti richiesti in sede di domanda).

A tal riguardo appare importante precisare già in questa sede che, ai sensi dell'Avviso, i punteggi premiali (fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi) non concorrono al raggiungimento della soglia minima dei 45/100.

1. Ad oggi, dunque, non risulta chiaro il metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione per l'attribuzione del punteggio finale, né l'iter logico seguito, che in questa sede formalmente si contesta, considerando altresì che in tale fattispecie si tratta di una mera valutazione tecnica e non discrezionale

da parte della Resistente. Nel rispetto di quanto previsto dalla *lex specialis* e della griglia di valutazione, infatti, il possesso di determinati criteri “chiari ed oggettivi” da parte degli operatori privati imponeva all’Amministrazione l’attribuzione di un determinato punteggio.

2. In considerazione della mancata assegnazione dei finanziamenti, quindi, l’odierna Ricorrente in data **24.12.2025** ha presentato “*ISTANZA URGENTE DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 NONCHÉ AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 E CONTESTUALE ISTANZA DI REVISIONE DELLA GRADUATORIA IN AUTOTUTELA*” chiedendo all’Amministrazione:

- a. di riesaminare in autotutela, la domanda e il progetto della SPEIKBODEN, ivi compresi i documenti presentati dall’istante nell’ambito della procedura, e, per l’effetto, riesaminare e adeguare la graduatoria e gli atti ad essa presupposti, connessi e successivi;
- b. di poter prendere visione ed estrarre copia nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine previsto per legge di:
 - di tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali della procedura e, ove esistenti, eventuali relazioni e/o perizie prodotte e/o acquisite dall’Amministrazione resistente) relativi alla valutazione della proposta formulata dall’istante odierno ricorrente e ai punteggi attribuiti;
 - di tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni relativi ad eventuali note, osservazioni o motivazioni che hanno determinato la riduzione del punteggio rispetto ai criteri previsti;
 - di ogni altro atto amministrativo o altro documento (ivi inclusa tutta la corrispondenza procedimentale eventualmente intercorsa con gli

Uffici) in possesso dell'Amministrazione resistente utile a comprendere il procedimento di attribuzione del punteggio;

- dei nominativi e dei curricula dei commissari incaricati della valutazione dei progetti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di nomina degli stessi aventi data certa;
- di tutti gli atti, i documenti e le determine riguardanti la riduzione degli importi disponibili per il finanziamento dei progetti da Euro 299.512.474,24 a Euro 161.763.674,24;
- di tutti gli atti, i documenti e le determine riguardanti la circostanza che i contributi concessi dall'Amministrazione resistente sono pari ad Euro 153.634.658,06;
- di tutti gli atti, i documenti e le determine riguardanti l'adozione del metodo del sorteggio per la determinazione dell'ordine delle valutazioni formulate in *ex-aequo* **[doc. 8 – 8.a – 8.b e 8.c, all.ti in atti]**.

3. Tuttavia, ad oggi, la suddetta istanza è rimasta inevasa, non avendo la ricorrente ricevuto alcun tipo di riscontro in merito da parte dell'Amministrazione. Detta ultima circostanza, tutt'altro che banale, si inserisce nel solco di una condotta procedimentale (quella osservata dall'Amministrazione resistente), ben lontana dai canoni del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. In questo senso si evidenzia, infatti, che dall'avvio della procedura ad oggi si sono verificati sensibili ritardi che da soli determinano un grave danno in capo alla Ricorrente.
4. In ragione delle circostanze sino a questo momento dedotte, illustrate e provate, i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi e gravemente lesivi della sfera giuridico – patrimoniale di parte Ricorrente e meritano di essere annullati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

– I –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO (LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO), DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

I.I – I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati essendo stati emessi in violazione delle norme enunciate in rubrica e, in particolare:

- a) dell'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* del procedimento);
- b) del principio della buona fede di cui all'art. 1, c. 2 *bis* della l. n. 241/1990;
- c) degli artt. 1175 e 1375 del c.c.;
- d) degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

I.II – Nel dettaglio è di fondamentale importanza rilevare che l'art. 13 dell'Avviso [doc. 3, all.to in atti] disciplina i criteri di valutazione delle proposte progettuali e, nel dettaglio, prevede i seguenti chiari criteri:

1) CRITERIO A: Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di

indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. A tal riguardo la griglia di valutazione prevede l'attribuzione di 20 punti per la presenza della delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento / 10 punti per la presenza della lettera di impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti.

b) DESCRITTORE A2: "Rapporto di copertura del servizio del debito" DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Cash flow operativo} - \text{tasse}}{\text{flusso finanziario a servizio del debito}}$$
 in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere. Nel caso di DSCR uguale o superiore a 1 i punti attribuiti sono pari a 30, mentre nell'ipotesi di DSCR inferiore a 1 i punti da assegnare sono 15.

2) CRITERIO B: Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:

DESCRITTORE B1

- A. capitolato speciale – punti 5;
- B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10;
- C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20;
- D. progetto esecutivo – punti 30;
- E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10.

L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione. Di seguito si riporta immagine attestante la tabella di riepilogo dei punti assegnabili sulla base dei criteri individuati dall'Avviso.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100	

(v. pag. 24 dell'Avviso, doc. 3, all.to).

I.III – Alla luce dei criteri di valutazione delle proposte progettuali chiaramente individuati dall'Avviso all'art. 13 e appena riportati, in questa sede si contesta l'errata valutazione della proposta di parte ricorrente.

La società SPEIKBODEN S.P.A., infatti, è stata collocata alla posizione 51 della graduatoria finale, vedendosi attribuiti solamente 60 punti, senza il riconoscimento di ulteriori punti sebbene in possesso degli elementi richiesti dall'Avviso ai fini dell'attribuzione di un punteggio ben più alto. Per l'effetto, la Ricorrente è risultata tra i soggetti ammissibili ma non beneficiari della concessione di contributi.

Tuttavia, l'Amministrazione ha errato nella valutazione della proposta progettuale della SPEIKBODEN e ciò è evidente se si considera che in ragione dei criteri di valutazione pubblicati all'art. 13 dell'Avviso, il punteggio atteso, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda, sarebbe dovuto risultare significativamente superiore. Infatti:

- a. dall'odierna parte ricorrente è stata prodotta la delibera di finanziamento bancario - Sparkasse – Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A., finanziamento a medio lungo termine fino ad un importo massimo di € 13.000.000 su un investimento complessivo pari ad € 19.262.000 **[cfr. pag. 14 della domanda di partecipazione doc. 4, all.to in atti]**.

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio A1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla SPEIKBODEN 20 punti;

- b. con riferimento al criterio di valutazione A2, in particolare il DSCR riferito alla società è pari a 1,1, come puntualmente rappresentato nella domanda di partecipazione **[cfr. pag. 14 della domanda di partecipazione doc. 4, all.to in atti]**.

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio A2 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla SPEIKBODEN 30 punti, essendo il DSCR superiore a 1;

- c. dall'odierna parte ricorrente è stata presentata la documentazione necessaria ai fini della definizione di "progetto esecutivo" - depositata presso il Comune di Campo Tures in data 08/10/2024 **[cfr. pag. 12 della domanda di partecipazione doc. 4, all.to in atti]**.

A tal riguardo, l'Amministrazione sulla base del criterio B1 sopra richiamato avrebbe dovuto assegnare alla SPEIKBODEN 30 punti.

In ragione di quanto sopra rappresentato e dimostrato, l'Amministrazione ha errato nella valutazione della proposta progettuale dell'odierna ricorrente, in quanto – sulla base dei criteri di valutazione individuati dal Ministero e chiaramente disciplinati dall'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* della procedura) – il punteggio atteso da parte ricorrente avrebbe dovuto essere almeno pari a circa 80 punti, oltre alle eventuali premialità.

È evidente che la valutazione della proposta progettuale di parte Ricorrente è errata, non essendo stato correttamente applicato da parte della Resistente la norma di cui all'art. 13 dell'Avviso (*lex specialis* della procedura) che disciplina i criteri di valutazione dei progetti.

Se l'Amministrazione avesse correttamente valutato la "proposta progettuale" di parte ricorrente applicando i richiamati criteri alla quale essa si era autovincolata a rispettare e avesse, quindi, attribuito il corretto punteggio pari a 80, la SPEIKBODEN non solo si sarebbe trovata in posizione utile in graduatoria per la concessione del finanziamento, ma avrebbe ricoperto una delle prime posizioni con il conseguente diritto a vedersi riconosciuta la concessione del finanziamento.

I.IV – I provvedimenti impugnati, dunque, sono stati emessi altresì in violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 *bis* della l. n. 241 del 1990 oltre che degli artt. 1175 e 1375 del c.c. e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

In forza dell'Avviso pubblicato e, in particolare, dell'art. 13 del richiamato atto, si è impegnata a valutare le proposte progettuali e, quindi, ad attribuire i relativi punteggi, sulla base di specifici criteri individuati e pubblicati. Per mero tuzionismo difensivo si precisa che tale forma di valutazione fuoriesce da qualsiasi forma di discrezionalità della pubblica amministrazione essendo una mera valutazione tecnica; qualora gli operatori economici avessero posseduto i relativi criteri gli sarebbe stato riconosciuto un determinato punteggio ben definito dalla *lex specialis*.

Tuttavia, in sede di valutazione della proposta progettuale della SPEIKBODEN la stessa Amministrazione non ha correttamente applicato i suddetti criteri, attribuendo alla ricorrente un punteggio pari solamente a 60 punti.

In questo senso, come è ovvio e come si può facilmente desumere dallo schema sino a questo momento delineato, la Ricorrente ha presentato la proposta

progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe valutato la stessa in applicazione di quei criteri di valutazione precedentemente individuati e pubblicati con l'Avviso.

Detto in altri termini, con la pubblicazione dei criteri di valutazione – e, quindi, di attribuzione del punteggio, che si rinvenivano dall'articolo 13 dell'Avviso – l'Amministrazione resistente ha ingenerato nella Ricorrente il fondato e legittimo convincimento che la proposta progettuale presentata, proprio perché corroborata dalla documentazione sopra richiamata, sarebbe stata capace di ottenere un punteggio almeno pari a 80 punti.

Così non è stato.

I.IV – Con riferimento a detta specifica contestazione non appare inutile qui ricordare che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni nella l. 22 settembre 2020, n. 120, ha introdotto nella legge generale sul procedimento amministrativo il “principio di buona fede oggettiva” nei rapporti con la pubblica amministrazione di stampo autoritativo. La norma contenuta nel comma 2-bis, dell'art. 1 della l. n. 241/1990, infatti, così recita: *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.

Il comma ora riportato puntualizza un concetto che da tempo, comunque, – per ovvie ragioni – informa i rapporti tra privato e P.A.

Proprio grazie all'intervento del legislatore vengono ora meglio collocati nei rapporti tra privato e P.A. i reciproci obblighi di “buona fede”, “correttezza” e “solidarietà” i cui storici riferimenti normativi sono individuabili negli artt. 2 e 97 Cost., art. 1175 c.c., ed oggi, come detto, finalmente espressamente valorizzati nel *corpus* della legge generale del procedimento amministrativo, e connotanti il rapporto tra consociati dal momento del loro primo contatto sociale qualificato.

E, invero, l'azione amministrativa, ordinariamente regolata dalla normazione di diritto pubblico, non può non sfuggire ai generali doveri di correttezza e di lealtà che, gravando su tutti i consociati anche in funzione solidaristica (art. 2 Cost.), devono connotare l'agere dei pubblici poteri, istituzionalmente funzionali al soddisfacimento di interessi generali.

Detta impostazione è in linea con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza civile secondo cui, sebbene in tema di rapporti contrattuali, il principio della "buona fede oggettiva" abbraccia tutte le fasi del rapporto giuridico, dalla sua formazione alla sua interpretazione fino all'esecuzione ed estinzione. Infatti, costituiscono principi generali il fatto che le parti di un rapporto giuridico debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti (o del procedimento) debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

In giurisprudenza è stato ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione che i principi di "correttezza" e "buona fede" nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti ⁽¹⁾.

Tanto osservato e contestato e in applicazione, questa volta, dello schema tratteggiato dal **Consiglio di Stato con la sentenza pronunciata dalla V sezione il 28/11/2023, n. 10221** secondo cui " ... omissis ... *Posto che nei rapporti di diritto*

¹ Così, *ex multis*, **Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30853**, in *www.dejure.it*. Sul punto si v., inoltre, **Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13208/2010**: "il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione (confr. Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati (confr. Cass. civ. 16 ottobre 2003, n. 15482) nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l'interesse alla conservazione del vincolo", in *www.dejure.it*.

amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'Amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, nel settore delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione postula che l'Amministrazione abbia violato il dovere di buona fede e che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento e che questo affidamento non sia a propria volta inficiato da colpa ... omissis ...” si può sostenere che nella vicenda procedimentale per cui è causa:

- a) *si è configurato l'affidamento della ricorrente sul legittimo esercizio del potere da parte dell'Amministrazione;*
- b) *l'affidamento maturato dal ricorrente non è in alcun modo inficiato da colpa posto che ha presentato una proposta progettuale osservando in maniera pedissequa le indicazioni contenute nell'Avviso senza discostarsene;*
- c) *al contrario, l'Amministrazione ha tradito la fiducia riposta dal privato nel corretto esercizio del potere amministrativo.*

In questi termini la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese affermato che “l'affidamento è un principio generale dell'azione amministrativa che opera tanto con riferimento all'attività paritetica della p.a. quanto a quella autoritativa. Ciò emerge chiaramente dal disposto dell'art. 1 l. n. 241/1990, alla cui stregua «i rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede». L'affidamento non costituisce, quindi, una posizione giuridica soggettiva autonoma, ma si colloca nella tradizionale dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, potendo riferirsi a posizioni dell'uno come dell'altro tipo a seconda dell'attività posta in essere dalla p.a. In particolare, l'affidamento costituisce espressione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo tutte le volte in cui la fiducia tradita del privato si rapporta all'esercizio di un pubblico potere (non quindi a un comportamento

mero, privato o materiale), da parte della p.a.”, così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/10/2023, n. 5392.

I.V – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– II –

ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'EVIDENTE IRRAGIONEVOLEZZA, L'ARBITRARIETA' MANIFESTA O IL TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DI LEGGE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E CONCORRENZA

II.I Sotto tale profilo è d'uopo rilevare che l'Avviso individua criteri di valutazione estremamente dettagliati e precisi che non lasciavano alcun margine di discrezionalità alla Commissione nello svolgimento delle proprie determinazioni.

E invero, come si evince dall'Avviso all'articolo 13 la griglia di valutazione è molto precisa e dettagliata e prevede l'applicazione di un punteggio superiore a fronte della dimostrazione da parte dei concorrenti del possesso di determinati requisiti.

Se ne deduce agevolmente che alcuna discrezionalità era attribuita alla Commissione, bensì l'attività di quest'ultima era meramente vincolata.

Anche su questo presupposto la Ricorrente ha partecipato all'Avviso, in quanto è principio consolidato che far conoscere a tutti i potenziali concorrenti, già in fase di pubblicazione del bando di gara, tanto i criteri di valutazione in base ai quali verranno attribuiti i punteggi alle offerte presentate, quanto le modalità attraverso cui la Commissione giudicatrice dovrà procedere all'assegnazione dei

punteggi stessi. Solo rendendo noti ai concorrenti nel bando o nella documentazione di gara, e quindi prima che formulino le offerte, i criteri di valutazione dell'appalto (con la ponderazione relativa a tali criteri ovvero il loro ordine d'importanza e l'eventuale articolazione in sub-criteri con i relativi sub-pesi o sub-punteggi) e i criteri motivazionali, viene effettivamente garantito il principio della parità di trattamento e la piena trasparenza delle operazioni valutative. Qualsiasi cambiamento o integrazione, fornito successivamente alla pubblicazione del bando, sarebbe di per sé idoneo a ledere il principio, tanto caro al legislatore comunitario e richiamato dalle stesse Direttive a fondamento del D.Lgs. n. 163 del 2006, della c.d. "par condicio" e, come tale, censurabile dinanzi a un giudice amministrativo, in sede di impugnativa della *lex specialis* di gara, per violazione di legge e per difetto di istruttoria.

Nella fattispecie oggetto di attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio si è in presenza, quindi, di un'ipotesi in cui è stato demandato alla commissione giudicatrice un mero riscontro dell'esistenza di caratteristiche oggettivamente individuate, alle quali venga dunque attribuito un punteggio secco, da attribuire (in caso di esistenza) o non attribuire (in caso di inesistenza) laddove gli operatori economici comprovano il possesso di determinati requisiti (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza del 24/04/2015, RGN 10416).

A fronte quindi dell'adozione da parte della Commissione di criteri di valutazione diversi rispetto a quelli imposti dall'Avviso si ravvisa indubbiamente una violazione di legge, nella specie della violazione della *lex specialis*, con la conseguenza che le determinazioni dell'Amministrazione resistente non possono che essere considerate irragionevoli e arbitrarie.

II.II A ciò si aggiunga che l'attuale Ricorrente non può essere certa che a tali vizi di legittimità non debba aggiungersi anche la violazione delle regole della concorrenza con conseguente disparità di trattamento laddove, non avendo

avuto accesso agli atti di gara nonostante la richiesta effettuata, non è stata posta nelle condizioni di verificare se anche a tutti gli altri concorrenti, ivi inclusi i destinatari dei finanziamenti, siano stati applicati i medesimi criteri valutativi.

II.II – Sotto diverso e concorrente angolo prospettico, i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e della irragionevolezza.

II.IV – Per quanto riguarda il profilo del difetto di istruttoria, è necessario evidenziare che l'odierna ricorrente, in sede di domanda di partecipazione ha correttamente indicato ed allegato tutta la documentazione utile ai fini di un'adeguata valutazione da parte della Commissione di quelli che sono i requisiti per l'attribuzione dei punti necessari per la concessione del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si veda: pag. 12 con riferimento alla documentazione in merito al progetto esecutivo e, cioè, doc. 7; pag. 14 con riferimento alla documentazione in merito alla delibera di finanziamento bancario e, cioè, doc. 5; pag. 4 con riferimento alla documentazione in merito al DSCR e, cioè, doc. 6)

È chiaro, dunque, che l'Amministrazione ha omesso ogni esame e analisi della documentazione prodotta da parte ricorrente, in quanto **OVE CI FOSSE STATA UN'ADEGUATA ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'ODIERNA RESISTENTE, LA STESSA AVREBBE CORRETTAMENTE VALUTATO LA PROPOSTA PROGETTUALE DELLA SPEIKBODEN ALLA QUALE, ALL'ESITO DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, SAREBBE STATO ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO BEN PIÙ ALTO, COME SI È DIMOSTRATO.**

II.V – Per quanto riguarda il profilo della contraddittorietà, come anticipato, si rileva che l'Amministrazione resistente dapprima ha individuato, con l'art. 13

dell'Avviso, dei precisi, chiari e determinati criteri di valutazione delle proposte progettuali. Su tali criteri, infatti, la SPEIKBODEN si è basata per presentare la propria proposta progettuale. Tuttavia, in sede di valutazione del progetto della ricorrente, illegittimamente l'Amministrazione **NON HA CORRETTAMENTE APPLICATO QUEGLI STESSI CRITERI DAPPRIMA INDIVIDUATI E, COSÌ, NON HA ADEGUATAMENTE VALUTATO LA PROPOSTA DELLA SPEIKBODEN ATTRIBUENDO UN PUNTEGGIO DI SOLI 60 PUNTI.**

II.VI – Per quanto riguarda in ultimo il profilo dell'irragionevolezza, è il caso di sottolineare, quindi, che non si comprende quale possa essere stato l'iter logico motivazionale in forza del quale l'Amministrazione ha deciso di non applicare i criteri dalla stessa individuati nella valutazione della proposta progettuale dell'odierna ricorrente.

Per l'effetto, **LA CONDOTTA ADOTTATA DALL'AMMINISTRAZIONE RISULTA ASSOLUTAMENTE IRRAGIONEVOLE, NON AVENDO LA STESSA CONSIDERATO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'ODIERNA RICORRENTE E NON AVENDO APPLICATO I CRITERI DI VALUTAZIONE INDIVIDUATI NELL'AVVISO.**

II.VII – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– III –

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELLA NORMA SPECIFICA SULLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 5 DELL'AVVISO, DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990, DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE,

OLTRE CHE PER ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE A VALERE ANCHE QUALE VIOLAZIONE DI LEGGE E, NELLO SPECIFICO, DELL'ARTICOLO 3 DELLA L. N. 241/1990

III.I – Sotto altro e diverso profilo, con il presente motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità dei provvedimenti impugnati altresì per violazione dell'art. 5 dell'Avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione.

III.II – In particolare, la norma di cui all'art. 5 dell'Avviso disciplina la dotazione finanziaria e, nel dettaglio, prevede che al fine di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani (v. art. 1 "Finalità dell'Avviso) *"è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028"*. Tale norma in nessun modo prevede una riduzione della dotazione finanziaria per alcun motivo.

Nonostante la chiara e precisa prescrizione di cui all'art. 5 dell'Avviso, solo in un secondo momento e, cioè, con il Decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione ha stabilito di finanziare i progetti presentati solamente sino all'importo di Euro 161.763.674,24. Di seguito si riporta immagine attestante la rideterminazione dell'importo destinato alla concessione dei contributi.

Considerato, infine, per quanto sopra riportato, che il plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi a valere sull'avviso 2024 risulta determinato in €. 161.763.674,24, comprensivo delle risorse allocate sulle diverse annualità e piani di gestione sopra indicati:

[cfr. pag. 4 del Decreto del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769, doc. 2 all.to in atti].

A ciò si aggiunga che i contributi riconosciuti nell'ambito della procedura sono in totale in misura addirittura inferiore e, cioè pari ad Euro 153.634.658,06.

Dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto l'Amministrazione, ingiustamente e illegittimamente non ha impiegato *in toto* la dotazione finanziaria precedentemente indicata nell'Avviso determinando altresì arbitrariamente e disattendendo il disposto della *lex specialis* di non attribuire un punteggio corretto all'odierna Ricorrente.

III.III – È chiaro che, anche sotto l'appena riportato profilo, i provvedimenti emessi dall'odierna resistente sono illegittimi altresì per violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, artt. 1175 e 1375 del c.c. e artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Si integra l'indicata violazione in quanto l'Amministrazione:

- a) con l'Avviso pubblicato e, in particolare, con la norma di cui all'art. 5 del richiamato atto, si è autovincolata a concedere i finanziamenti in esame fino a un importo pari ad Euro 229.512.474,24;
- b) tuttavia, solamente in sede di pubblicazione della graduatoria finale la stessa Amministrazione ha comunicato che avrebbe concesso tali finanziamenti solamente sino all'importo pari ad Euro 161.763.674,24 riconoscendo, in ultimo, finanziamenti sino ad un totale di Euro 153.634.658,06.

In questo senso, come è ovvio e come si può facilmente desumere dallo schema sino a questo momento delineato, l'odierna ricorrente ha presentato la proposta progettuale facendo affidamento sulla circostanza che l'Amministrazione avrebbe destinato alle finalità dell'Avviso la somma di Euro 229.512.474,24 precisamente individuata nell'art. 5 dell'Avviso.

Detto in altri termini, con la pubblicazione della dotazione finanziaria l'odierna Amministrazione resistente ha ingenerato nel ricorrente il fondato e legittimo convincimento che le proposte progettuali sarebbero state valutate e, di conseguenza, destinatarie di finanziamenti sino alla cifra indicata.

Così non è stato.

III.V – Vieppiù, è necessario evidenziare che la condotta dell'Amministrazione, in tal senso integra altresì il vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione.

L'Amministrazione, infatti, – lo si ricorda, solamente in sede di decreto di approvazione della graduatoria – si è limitata a elencare una serie di riduzioni ritenendo che le stesse giustificassero la rideterminazione del plafond complessivo destinabile alla concessione dei contributi di cui all'Avviso.

Pur in presenza del chiaro obbligo di fonte normativa consistente nel motivare le scelte adottate (ciò ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990), l'odierna Amministrazione resistente è giunta ad una determinazione così importante senza illustrare, come nei fatti avrebbe dovuto obbligatoriamente fare, l'iter logico / giuridico che ha portato alla determinazione della consistente riduzione dell'importo da erogare.

Tuttavia, tale rideterminazione risulta assolutamente ingiustificata e illegittima.

III.VI – Alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

– IV –

ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, NELLO SPECIFICO, PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE PROCEDIMENTALI PRESCRITTE NELL'AVVISO IN MERITO ALLA

COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA DELLE PROPOSTE EX AEQUO, DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL BUON ANDAMENTO

IV.I – Sotto diverso e concorrente profilo, i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi per violazione e falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'Avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte *ex aequo*, del principio della trasparenza e del buon andamento.

Nello specifico, con il presente motivo, si contesta la scelta adottata dall'Amministrazione di definire la posizione delle proposte *ex aequo* attraverso il sorteggio. Detta scelta, evidentemente, ha inciso negativamente nell'attribuzione del punteggio finale all'odierna ricorrente, poiché si fonda su di una soluzione e, cioè, quella del sorteggio, non prevista dall'Avviso, frutto quindi di una scelta autonoma e successiva dell'Amministrazione resistente. Pertanto, tale scelta risulta essere in aperto contrasto sia con quelle che sono le previsioni dell'Avviso sia con i principi della trasparenza e del buon andamento.

In questo senso, occorre ricordare che nell'Avviso non vi è alcuna traccia di una clausola precisa e puntuale che possa legittimare detta soluzione ai fini della collocazione nella graduatoria in una determinata posizione di una delle proposte e, per quanto qui di interesse, della proposta formulata dalla SPEIKBODEN.

Al tempo stesso, la soluzione adottata dall'Amministrazione – sempre ai fini della definizione della graduatoria – si appalesa evidentemente violativa del principio della trasparenza a mente del quale le scelte procedurali dell'Amministrazione si devono fondare su precise clausole e su precise regole preventivamente determinate.

E' bene altresì precisare che le regole della *lex specialis* sono vincolante tanto per gli operatori economici quanto per le amministrazioni che le adottano, le quali sono tenute ad applicarle pena la violazione delle regole della trasparenza e co

IV.II – Anche sotto questo profilo e alla luce delle circostanze sino a questo momento dedotte e precisate gli impugnati provvedimenti non possono che ritenersi illegittimi e, pertanto, meritevoli di essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 55 DEL C.P.A.

1. Si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di voler sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi ovvero, in subordine, di adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le ragioni del ricorrente.
2. Quanto ai presupposti per l'ottenimento dell'auspicata tutela cautelare, si consideri quanto segue.

Il *fumus boni iuris* è rinvenibile nei motivi di ricorso a cui si fa espresso rinvio.

Il *periculum in mora* attiene al danno grave e irreparabile che il ricorrente patirebbe nel caso in cui venisse confermata l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati. Sussiste il *periculum in mora* dal momento che l'efficacia del provvedimento impugnato preclude la concessione del contributo alla società ricorrente, con l'irreparabilità del pregiudizio che ne conseguirebbe dal momento che si vedrebbe preclusa la possibilità di realizzare il progetto proposto con la domanda di partecipazione.

Nel dettaglio, infatti, è evidente che nelle more del giudizio i contributi saranno definitivamente destinati alle società individuate come beneficiarie dei finanziamenti con la graduatoria finale. Per l'effetto la società ricorrente perderà il diritto alla concessione del finanziamento e perderà la possibilità

di realizzare il progetto specificamente ideato per la partecipazione all'Avviso in oggetto.

Vieppiù, il danno grave e irreparabile è riferito altresì allo stesso impianto oggetto della proposta progettuale della SPEIKBODEN.

Difatti, ove la SPEIKBODEN fosse individuata quale beneficiaria del contributo l'impianto di risalita esistente denominato "SPEIKBODEN" sarebbe oggetto di un ammodernamento tramite sostituzione dell'impianto stesso con una moderna cabinovia a 10 posti, oltre alla realizzazione di una stazione intermedia. La società ricorrente ha ampiamente rappresentato e dimostrato – con l'allegato modulo A alla domanda di partecipazione – che l'impianto oggetto della proposta progettuale della stessa necessita di una generale revisione al fine di garantire la massima sicurezza la corretta funzionalità **[doc. 9, all.to in atti]**. Pertanto, è evidente che in assenza della richiesta sospensiva l'impianto non sarebbe oggetto ad ammodernamento e subirebbe ulteriori danni. Danni che si andrebbero ad aggiungere a quelli subendi in ragione delle lungaggini procedurali e, all'impossibilità, di partecipare ad ulteriori bandi in ragione del "divieto di doppio finanziamento" imposto dall'Avviso. A tal riguardo si rileva altresì che il passare del tempo impone alla ricorrente la revisione obbligatoria senza però risolvere le problematiche connesse all'impianto obsoleto. La possibilità di effettuare una manutenzione e revamping dell'attuale cabinovia consentirebbe il rispetto anche di esigenze fondamentali anche di interesse pubblico in quanto il nuovo progetto – grazie alla prevista stazione intermedia – consentirebbe una connessione continua e agevole anche verso aree essenziali per l'accesso ai servizi del territorio. Inoltre, l'impianto, dopo quasi vent'anni di esercizio, è tecnicamente obsoleto e richiede interventi sempre più onerosi: proprio nell'attesa degli esiti dell'istruttoria, i ricorrenti

hanno infatti dovuto sostenere ulteriori spese per circa 200.000 euro per la revisione del vecchio impianto.

Gli effetti pregiudizievoli sono dunque evidenti e militano a favore dell'immediato annullamento della graduatoria impugnata.

Tutto ciò premesso, tanto in fatto, quanto in diritto, la ricorrente *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

1. *in via cautelare*, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e comunque adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della proposta della stessa;
2. *in via principale e nel merito*, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa.

In via istruttoria, si producono in copia i seguenti documenti:

01_a_ decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025;

01_b_ prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi pubblicata con decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e

Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025;

02_ decreto di approvazione del 27.11.2025 Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 e la relativa graduatoria finale;

03_ Avviso pubblico prot. n. 0015791/24 del 03.06.2024, il Ministero del Turismo

04_ domanda di partecipazione n. 49406 del 18.10.2025 della SPEIKBODEN S.P.A.;

05_ delibera di finanziamento bancario – Sparkasse Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A. allegata alla domanda di partecipazione;

06_ Asseverazione stima dei costi del 17.10.2024;

07_ progetto esecutivo allegato alla domanda di partecipazione;

08_a_ istanza di accesso agli atti presentata dalla SPEIKBODEN S.P.A. in data 24.12.2025;

08_b_ ricevuta di consegna relativa alla pec inviata il 24.12.2025 dalla SPEIKBODEN S.P.A.;

08_c_ ricevuta di invio relativa alla pec inviata il 24.12.2025 dalla SPEIKBODEN S.P.A.;

08_d_ ricevuta di accettazione relativa alla pec inviata il 24.12.2025 dalla SPEIKBODEN S.P.A.;

09_ modulo A – scheda di progetto della SPEIKBODEN S.P.A.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL d.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (d.P.R. n. 115/2002), ai fini del calcolo dell'importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad Euro 650,00 trattandosi di giudizio ordinario.

Salvis iuribus.

Roma, 16.01.2026

Avv. Francesco Benedetto